

CAMERA ARBITRALE ITALIANA DEL CAFFÈ

Presso la Camera di Commercio di Genova

REGOLAMENTO ARBITRALE

Approvato in data 1° marzo 1978 e modificato dall'Assemblea dei Soci nelle riunioni del 24 Luglio 1997, 16 Aprile 2003, 5 Dicembre 2008, 11 Giugno 2009, 9 Marzo 2012, 15 febbraio 2019 e 11 Settembre 2019.

Articolo 1 – Scopo e competenza della Camera Arbitrale

La Camera Arbitrale Italiana del Caffè, in seguito nominata CAIC, ha lo scopo di dirimere per via di arbitrato irrituale tutte le controversie sulla validità, interpretazione ed esecuzione di un contratto di caffè con una clausola compromissoria che preveda espressamente “arbitrato Genova”.

La Camera Arbitrale è competente sulle dispute solo se il contratto si è concluso sulla base del European Standard Contract for Coffee (E.S.C.C.) 2018 edition o dei Contratti Nazionali più oltre specificati.

È altresì competenza della Camera Arbitrale Italiana del Caffè dirimere dispute in relazione ai seguenti contratti:

- Contratto tipo nazionale per compravendita di caffè alle condizioni di merce sdoganata (Contratto nazionale Caffè sdoganati).

Il riferimento alla Camera Arbitrale Italiana del Caffè nel contratto comporta l'adesione delle parti al presente regolamento, senza riserve.

Articolo 2 – Natura degli arbitrati

Gli arbitrati possono essere di prima istanza o d'appello.

Articolo 3 – Domanda

La domanda d'arbitrato, redatta in lingua italiana o inglese e firmata dal ricorrente su idoneo modulo della C.A.I.C., deve essere indirizzata alla Camera Arbitrale, con copia raccomandata o corriere aereo con prova di ricevuta alla controparte; alla segreteria della Camera Arbitrale dovrà essere fornita prova dell'avvenuto invio a controparte. Può essere respinta la domanda presentata da chi non abbia adempiuto a decisioni arbitrali anche di altre istituzioni, o abbia violato lo Statuto o il Regolamento della C.A.I.C.

Nella domanda occorre precisare:

1. identità del convenuto;
2. oggetto della disputa;
3. natura dell'arbitrato richiesto: prima istanza o appello.
4. designazione dell'arbitro, da scegliersi nella lista ufficiale della Camera Arbitrale.

L'istanza d'arbitrato deve essere accompagnata dal versamento di un deposito cauzionale a copertura delle spese arbitrali, fissato dalla segreteria sulla base della tabella di cui all'art. 10. Per gli Associati si applicherà uno sconto del 30% sui diritti di cancelleria sia per il procedimento di prima istanza che per quello d'appello.

Ricevuta l'istanza, la Camera arbitrale ne invia una copia al convenuto, invitandolo a designare il proprio arbitro tra quelli inseriti nella lista ufficiale della Camera Arbitrale entro 20 giorni calendariali dalla ricezione della copia dell'istanza. Scaduto il termine, il Presidente della Camera Arbitrale nomina un arbitro d'ufficio.

È ricusabile l'arbitro che abbia interesse diretto nella controversia.

Sulla ricusazione decide insindacabilmente il Presidente della Camera Arbitrale.

Articolo 4 – Procedura Arbitrale

Entro il termine massimo di 20 giorni calendariali dalla composizione definitiva del Collegio, intendendosi come composizione definitiva la data in cui le Parti ne ricevono comunicazione da parte della Camera arbitrale, ciascuna parte trasmette alla Camera Arbitrale:

- il contratto o i contratti; oltre a eventuale documentazione inerente agli stessi.
- un esposto dei fatti con la valutazione, se è il caso, del danno subito e tutti i documenti necessari per l'istruzione della causa;
- in caso di controversia sulla qualità, 3 campioni da 600 gr. ciascuno per ogni lotto di caffè in discussione se la merce è in sacchi; e 3 campioni da 2 Kg ciascuno se la merce è in bulk o big bags. I campioni dovranno essere prelevati e sigillati in contraddittorio, come previsto dal contratto applicabile.

Articolo 5 – Composizione Collegio Arbitrale di prima istanza

L'Arbitrato di prima istanza si effettua mediante un Collegio di tre Arbitri iscritti nel ruolo degli Arbitri in vigore al momento dell'istanza, due scelti da ciascuna delle parti e il terzo, che svolgerà la funzione di Presidente del Collegio scelto in comune da essi o, in caso di disaccordo o rinunzia, dal Presidente della Camera Arbitrale.

Gli Arbitri decidono entro 60 giorni calendariali dalla data della riunione di costituzione del Collegio.

Tale termine è prorogabile dal Presidente su richiesta di almeno due Arbitri, fino al massimo di 90 giorni calendariali.

Esaminata la documentazione della controversia nonché le memorie e i campioni eventualmente presentati, chiedendo supplementi di informazioni se insufficienti o incomplete, ascoltate le parti se ne fanno richiesta con cinque giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, gli Arbitri deliberano a maggioranza di voti ed incaricano il Segretario nominato dal Collegio di redigere il verbale di ogni seduta, comunicando per iscritto alle parti la sola decisione arbitrale.

Articolo 6 – Riunione del Collegio

Giorno, ora e luogo stabiliti per la prima riunione del Collegio presso la sede della Camera Arbitrale o altro luogo definito dagli arbitri sono anticipatamente comunicati alle parti dalla Segreteria della Camera Arbitrale, sia come termine ultimo per l'esibizione di materiale documentario, sia per l'eventuale audizione delle parti medesime o di loro rappresentanti.

Articolo 7 – Ritiro della Domanda

La domanda può essere ritirata finché il Collegio non si sia riunito e la domanda di ritiro dovrà essere firmata da entrambe le parti. Sono fatti salvi i diritti di cancelleria previsti dall'Art.3 eventualmente maggiorati delle spese già occorse.

Articolo 8 – Appello

La decisione di prima istanza può essere appellata a domanda motivata di una o entrambe le parti, presentata su idoneo modulo della C.A.I.C entro 20 giorni calendariali dalla ricevuta comunicazione, e sospende l'esecuzione del giudizio di prima istanza.

La revisione d'appello viene eseguita da un Collegio di tre Arbitri, escludendo quelli di prima istanza, due scelti dalle parti e uno designato dal Consiglio Direttivo della C.A.I.C.

Quest'ultimo ricoprirà la carica di Presidente del Collegio.

Il Collegio giudica sulla base del verbale di prima istanza, della documentazione e degli eventuali campioni e dichiarazioni verbali e delle motivazioni addotte dalle parti nella domanda di appello.

La decisione è presa a maggioranza, entro 20 giorni calendariali dalla data di costituzione del Collegio; tale termine può essere prorogato dal Presidente della Camera Arbitrale fino al massimo di 60 giorni di calendario su richiesta di almeno due arbitri.

Spetta al Segretario nominato dal Collegio di redigere il verbale di ogni seduta e di comunicare alle Parti per iscritto la sola decisione arbitrale, la quale sostituisce quella di prima istanza e diventa definitiva.

Per quanto non specificamente regolato, si applicano le norme previste dal presente regolamento per l'arbitrato di prima istanza.

Articolo 9 – Decisioni Arbitrali

Le decisioni arbitrali sono emesse in lingua italiana ovvero in italiano e in inglese nel caso in cui una delle due parti fosse straniera.

La decisione arbitrale, che determina anche l'importo complessivo delle spese e degli onorari arbitrali nonché il relativo carico sulle parti, è depositata in originale presso la Camera Arbitrale e da questa resa nota alle parti in originale o in copia autenticata a mezzo di raccomandata a. r. o corriere aereo con prova di ricevuta.

Al pagamento dei diritti, delle spese e degli onorari di arbitrato sono solidalmente tenute tutte le parti, sia verso gli arbitri che verso la Camera Arbitrale.

Le decisioni arbitrali sono espresse per iscritto, datate e firmate da tutti gli arbitri. La Camera può farle pubblicare, tacendo il nome delle parti.

Articolo 10 – Spese di giudizio

Le tariffe di arbitrato sono indicate nella tabella allegata al Regolamento.

Articolo. 11 – Esecuzione decisioni arbitrali

La decisione arbitrale vincola le parti. Spetta alle parti stesse farla eseguire. Se una di esse omette o si rifiuta di eseguire la decisione, l'altra parte può chiedere di tributare ad essa la pubblicità prevista dai contratti richiamati all'articolo 1. La parte interessata può prendere tutte le misure legali per ottenere l'esecuzione.

Articolo 12 – Sede

La sede della Camera Arbitrale Italiana del Caffè è Genova, e la Segreteria è presso la Camera di Commercio di Genova.

Articolo 13 – Applicabilità

Per tutti gli arbitrati effettuati, si applica il Regolamento in vigore alla data di presentazione della domanda.

APPENDICE

TARIFFE ARBITRALI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2020

Compensi per gli arbitri:

€. 300,00,-
(tariffa individuale per arbitro)

più rimborso a piè di lista (spese viaggio concordate con Camera Arbitrale per arbitri non residenti, supportate da pezze giustificative).

Oltre alle somme stabilite come compenso per gli arbitri, saranno dovute le seguenti somme a titolo di spese amministrative:

Da 0 a 10 Mt: 300 euro
Da 11 a 25 mt: 500 euro
Da 26 a 50 mt: 1.000 euro
Da 51 a 100 mt: 2.000 euro
Oltre 100 mt: 3.000 euro